

Roma, 30/04/2010 Prot. 0024500

Ai Presidenti degli Atenei Federati Ai Signori Presidi Facoltà e Scuole Ai Direttori di Dipartimento Ai Direttori Biblioteche Centrali di Facoltà Ai Direttori dei Centri Interdip. Interinuvers. Ai Direttori Centri Ricerca e Servizi Ai Direttori degli Atenei Federati Alle Strutture in posizione di diretta collaborazione al Rettore Alla Segreteria Particolare del Rettore Alla Segreteria dei Pro Rettori – pro Rettore Vicario Alle Strutture di supporto alle attività del Rettore All' Ufficio Dirigenziale del Rettore Alla Segreteria Tecnica della Direzione Amministrativa Alla Segreteria Particolare della Direzione Amministrativa Alla Segreteria Collegio Direttori Dipartimento Ai Dirigenti le Ripartizioni: I^ - II^ - III^ - IV^ - V^ - VI^ -VII^ - IX^ Al Dirigente dell'Area Infosapienza Al Resp. Uff. Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione Al Medico Competente - C. Medicina Occupaz. Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato Al Resp. Ufficio Prevenzione e Protezione Al Responsabile dell'Ufficio Economato Al Responsabile Uff. Ispettorato Pensioni Al Responsabile Uff. Amm. per la Sicurezza Al Coordinatore Ufficio Stipendi Al Resp. Ufficio Stampa di Ateneo Ai Segretari delle OO.SS. Alla R.S.U.

LORO SEDI

Con preghiera di diffusione a tutto il personale tecnico-amministrativo

Oggetto: Lavoro straordinario, credito orario e fruizione riposi compensativi del personale tecnico-amministrativo - Comunicazioni.

Si fa seguito alle circolari del 27/01/2010 e 15/02/2010 in merito all'oggetto e si comunica alle SS.LL. che si intende, con la presente, riprenderne e confermarne integralmente i contenuti con alcune modifiche ritenute opportune in esito ad un'ulteriore analisi del quadro complessivo di riferimento.

Come già evidenziato, da un controllo effettuato sugli orari di lavoro del personale tecnico-amministrativo in servizio presso questo Ateneo, in coincidenza della chiusura dell'anno 2009, è risultato che diverse unità di personale, nel permanere nel corso di ogni mese presso le strutture di relativa appartenenza, hanno effettuato dopo l'orario ordinario, delle prestazioni lavorative straordinarie spesso ben oltre le dieci ore mensili previste dal contratto integrativo del 1/8/1997, maturando un cospicuo credito orario non sempre recuperabile con l'istituto del riposo compensativo.

Si sottolinea, a tal proposito, che la permanenza in servizio del dipendente oltre l'orario ordinario deve essere giustificata dall'insorgere di specifiche esigenze



lavorative riconosciute e avallate dai responsabili di struttura e solo in tal caso può considerarsi come lavoro straordinario.

Si ricorda che di norma l'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore e che il lavoro straordinario non può essere superiore alle tre ore giornaliere, salve particolari ed eccezionali tipologie di prestazione professionale.

In particolare si rammenta - ove necessario - che il ricorso al lavoro straordinario (retribuito e non retribuito) non può essere usato come strumento ordinario di programmazione del lavoro e **deve essere sempre formalmente richiesto ed autorizzato dalle SS.LL.** nonché rilevato con relativa timbratura.

Al personale che in particolare ha optato per un regime di lavoro a part-time orizzontale non sono assolutamente consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario ordinario né concesse giornate di riposo compensativo.

Diversamente, l'accumulo di credito orario oltre a determinare l'insorgere di richieste sistematiche di riposi compensativi con pregiudizio sull'organizzazione del lavoro potrebbe, qualora sforasse i vincoli di concessione di detti riposi compensativi, ingenerare l'insorgere di indebite pretese creditorie con possibili contenziosi e con eventuali profili di responsabilità erariale in capo ai responsabili della struttura che, in ultima analisi, sono preposti al controllo del personale.

Naturalmente il personale tutto è anch'esso richiamato alla puntuale osservanza dell'orario di lavoro e delle norme che regolano la permanenza extraoraria in conformità alle previsioni di cui al CCNL del comparto università e con particolare riguardo agli artt. 25 e 27 nonché agli obblighi espressamente previsti dall'art.44 c.3 lett. e).

Tutto quanto sopra esposto, pertanto, si comunica che dall'anno 2010 l'eventuale credito orario accumulato dai dipendenti di categoria B, C e D, debitamente autorizzato dal responsabile di struttura, potrà essere fruito nell'arco di ciascun trimestre di riferimento; nel caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio che non ne permettano la totale fruizione entro l'ultimo mese del relativo trimestre il residuo potrà essere utilizzato, nel limite massimo di 15 ore, entro e non oltre il primo mese del trimestre successivo.

Anche per il personale di categoria Ep l'eventuale credito orario accumulato, debitamente autorizzato dal responsabile di struttura, potrà essere fruito nell'arco di ciascun trimestre; nel caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio che non ne permettano la fruizione del residuo entro il trimestre questo potrà essere utilizzato, nel limite massimo di 15 ore, entro e non oltre il trimestre successivo.

Al contempo, ogni debito orario mensile dovrà essere recuperato entro e non oltre il mese successivo alla sua effettuazione, pena la decurtazione automatica della retribuzione, eccezion fatta per i protratti casi di assenza documentati dovuti a malattia o ad ulteriori istituti normativi.

Si significa, infine, che in via del tutto transitoria, il credito orario cumulato dal personale al 31 dicembre 2009 potrà essere esaurito entro e non oltre il



31/05/2010, comunque entro i vincoli espressamente indicati con circolare del 2/4/2008 prot.17622 per il personale di ctg. B,C,D e con circolare del 24/01/2007 prot. 3980 per il personale di ctg. Ep.

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. circa la puntuale osservanza delle disposizioni sopra impartite.

F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO